



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 169 DELL'1 dicembre 2005

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Si riportano le decisioni assunte nel corso della riunione dell'1 dicembre 2005 dalla **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Salvatore Lo Giudice e dal dott. Franco Corbo, V. Presidenti, dall'avv. Emilio Battaglia, Componente, con l'assistenza di Stefania Ginesio e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti:

“ “ “ N. 15

a) RECLAMI

Reclamo del sig. Oreste CINQUINI, dirigente Soc. Parma avverso l'inibizione a tutto il 12 dicembre 2005 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Internazionale-Parma del 20/11/05 – C.U. n. 163 del 22/11/05).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto a Oreste Cinquini, dirigente della Soc. Parma, la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società in ambito federale fino al 12 dicembre 2005, per il comportamento tenuto durante la gara Inter-Parma del 20/11/2005, “*perché, quale dirigente non inserito in distinta, entrava senza averne titolo sul terreno di giuoco subito dopo il fischio finale e, avvicinandosi all'arbitro, gli rivolgeva in tono minaccioso numerose frasi di tenore irrispettoso e irrispettoso, per tutto il tragitto sino alle scale che conducono agli spogliatoi*”, ha proposto reclamo lo stesso Cinquini, chiedendo l'annullamento della sanzione o, in subordine, la sua riduzione.

A sostegno del gravame, il Cinquini rileva in primo luogo come l'episodio si sia verificato solo al termine della gara e non durante la stessa e come lo scambio di battute con il direttore di gara sia avvenuto sotto il passaggio che "protegge" l'uscita dei calciatori ed il loro ingresso negli spogliatoi. Il terreno di giuoco sarebbe pertanto stato invaso dal reclamante involontariamente in quanto trasformato, in quel momento, corridoio di passaggio verso gli spogliatoi.

Per quel che riguarda poi le frasi rivolte al direttore di gara, il sig. Cinquini sostiene di non aver pronunciato alcuna frase irrispettosa, irrispettosa, minacciosa ovvero offensiva nei confronti dell'arbitro (come peraltro dimostrato – a detta del reclamante - dai referti dello stesso direttore di gara e del collaboratore dell'Ufficio Indagini), essendosi in realtà limitato ad un commento – ancorché critico (per il quale il Cinquini ha fra l'altro formulato nella memoria le proprie scuse) - della direzione di gara e del precedente episodio a danno di un calciatore del Parma.

Per questi motivi, il reclamante ritiene che la sanzione sia eccessivamente severa e comunque sproporzionata rispetto ai fatti come realmente accaduti.

Alla riunione odierna, sono comparsi il Cinquini ed il proprio difensore, i quali hanno ulteriormente illustrato le argomentazioni difensive, riportandosi alle conclusioni formulate nella propria memoria. Il Cinquini, in sede dibattimentale, ha ribadito il proprio rammarico per l'accaduto, formulando le proprie scuse all'arbitro in merito al contenuto delle frasi e ai toni usati.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, sentite le parti ed esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è fondato.

Nessun dubbio può sussistere circa il tono minaccioso ed il contenuto offensivo del comportamento del Cinquini, che come tale va censurato.

Dal referto sia del direttore di gara che del collaboratore dell'Ufficio Indagini - atti ufficiali e fonte privilegiata di prova - risulta che il Cinquini al termine della gara, pur non avendone titolo (non essendo inserito nella distinta della società di appartenenza) accedeva dagli spogliatoi al terreno di gioco e si rivolgeva all'arbitro con toni minacciosi e irrispettosi.

Tuttavia, tenuto conto del comportamento processuale del reclamante e dell'assenza di precedenti, questa Commissione ritiene equa la sanzione di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo e di ridurre la sanzione all'inibizione fino al 5 dicembre 2005; dispone la restituzione della tassa.

Reclamo della Soc. AVELLINO avverso la squalifica per **tre** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Raffaele **BIANCOLINO** (gara Atalanta-Avellino del 19/11/05 – C.U. N. 164 del 21/11/05).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Raffaele Biancolino, tesserato per la Soc. Avellino, la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Atalanta–Avellino del 19/11/05, *“perché al 47° del secondo tempo, nel corso di un'azione di giuoco ma disinteressandosi del pallone, colpiva un avversario con una gomitata al volto senza cagionargli conseguenze*

lesive; sanzione irrogata ai sensi dell'art. 14 comma 2 bis lett. b) CGS, valutata anche la estraneità dell'atto rispetto al controllo del pallone", ha proposto reclamo la Società di appartenenza, chiedendo la riduzione della sanzione alla squalifica per una giornata effettiva di gara.

A sostegno del gravame, la ricorrente rileva che il provvedimento impugnato conterebbe una eccessiva erronea valutazione della vicenda in quanto *“dalla nitidezza dell'azione di gioco non traspare alcuna intenzionalità nella commissione del fatto, piuttosto si comprende l'inevitabilità della soluzione di giuoco alla quale i due calciatori furono costretti, data la pari intenzionalità nell'impossessamento del pallone”*. Si assume inoltre che *“il coinvolgimento del Biancolino nell'azione di gioco è provato dalla condotta assunta dall'avversario, ossia dal fatto che l'impatto tra i due giocatori avveniva in elevazione, dunque, a riprova della medesima percezione del gioco, tanto che entrambi se elevano nell'intenzione di catturare la palla. Ne consegue che sarebbe singolare notare due giocatori elevarsi in campo senza alcuna motivazione, ovvero con l'unico intento di procurarsi lesioni”*. Pertanto, *“la naturalezza della gestualità del Biancolino”* fugherebbe ogni dubbio circa un'intenzionalità dolosa dell'azione, dovendosi escludere il compimento di atti, non equivoci, diretti a cagionare l'evento delittuoso e, dunque, l'elemento soggettivo dell'atto pericoloso.

Alla riunione odierna è comparso il difensore della Società, il quale ha ulteriormente illustrato i motivi di gravame ribadendo le richieste ivi contenute e formulando istanza istruttoria di utilizzo delle immagini televisive a discarico.

I motivi della decisione

In via preliminare, questa Commissione ritiene inammissibile l'istanza istruttoria avanzata dalla difesa del reclamante di visione delle immagini televisive, non ricorrendo i presupposti previsti dal C.G.S.

Nel merito, la Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene non fondato il gravame.

Nelle circostanze in causa, infatti, il calciatore, così leggesi nel referto dell'arbitro (la cui ricostruzione non è stata peraltro contestata dalla ricorrente), *“colpiva un avversario con una gomitata al volto”* ponendo volontariamente in essere un atto che, per sua stessa natura e per l'obiettivo attinto, è connotato da violenza e pericolosità.

Ininfluenza, sotto tale profilo, deve ritenersi la mancanza di concreti effetti lesivi, esclusi dall'arbitro, in quanto il danno all'integrità fisica del destinatario non costituisce, per costante orientamento di questa Commissione, un requisito essenziale dell'atto violento”, rilevando esclusivamente la dinamica del gesto e l'intrinseca sua idoneità a ledere.

Congrua ed equa deve pertanto ritenersi la sanzione inflitta, in considerazione del fatto che il gesto violento è stato posto in essere *“in un contesto estraneo all'azione in svolgimento”*, come riferito in modo chiaro ed esplicito dall'arbitro nel proprio referto, fonte privilegiata di prova, mentre la ricostruzione dei fatti proposta dalla ricorrente non è sorretta da alcun riscontro oggettivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

b) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Soc. CATANZARO violazione art. 9, comma 1 C.G.S. (gara Catanzaro-Treviso del 21/5/05).

Il procedimento

Con provvedimento dell'11/11/2005, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione la Soc. Catanzaro, per rispondere della violazione dell'art. 9, comma 1, del C.G.S. (responsabilità oggettiva per i comportamenti tenuti sul proprio campo da persone comunque addette a servizi della società), in relazione alla aggressione subita dal proprio tesserato Davide Micillo al termine della gara Catanzaro-Treviso del 21/5/05, negli spogliatoi dello stadio, ad opera di quattro individui non identificati, ma sicuramente appartenenti al personale addetto ai servizi di vigilanza dello stadio per conto della Soc. Catanzaro.

Nei termini stabiliti nell'atto di contestazione degli addebiti la Società deferita faceva pervenire memoria difensiva con la quale, pur non negando la materialità dei fatti, invocava, ad esclusione od attenuazione della propria responsabilità oggettiva, le seguenti circostanze: a) la incondizionata collaborazione prestata affinché gli organi preposti potessero fare piena luce sulla vicenda; b) la modesta entità delle conseguenze fisiche riportate dal Micillo. Concludeva pertanto chiedendo, in via principale, di essere prosciolta da ogni addebito; in via subordinata, di essere ritenuta meritevole di una sanzione minima.

Alla riunione odierna è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità della Società deferita e l'irrogazione della sanzione di € 6.000,00 di ammenda.

E' comparso altresì il difensore della Soc. Catanzaro, il quale ha illustrato gli argomenti esposti nella memoria difensiva, richiamando le conclusioni ivi riportate.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che debba essere affermata la responsabilità della società deferita. Il 21/5/05, poco dopo il termine della gara Catanzaro-Treviso, il portiere della squadra di casa, Micillo Davide fu vittima di una brutale aggressione da parte di quattro individui che fecero irruzione nei locali degli spogliatoi e colpirono il calciatore con pugni e calci (a torto od a ragione ritenendolo "colpevole" della segnatura di tre reti da parte della squadra avversaria, ed addirittura sospettandolo di "essersi venduto la partita"). La dinamica della vicenda è stata compiutamente ricostruita nella dettagliata relazione dell'Ufficio Indagini sulla base delle dichiarazioni rese dallo stesso Micillo, nonché da alcuni compagni di squadra, dall'allenatore e da vari dirigenti della società, tranne che per un aspetto, peraltro assai rilevante, e cioè la precisa identificazione degli autori del comportamento violento. La Soc. Catanzaro non ha contestato quanto accertato dall'Ufficio Indagini, e cioè che i quattro aggressori facevano sicuramente parte del personale addetto al servizio d'ordine presso lo stadio in occasione della gara del 21/5/05, onde è indubitabile che detta società debba rispondere del loro comportamento antiregolamentare ai sensi dell'art. 9, comma 1 del C.G.S. Non è invocabile nella specie la causa di non punibilità prevista dall'art. 11, comma 6 del C.G.S. riguardando tale previsione solo la responsabilità della società per fatti violenti posti in essere dalla propria tifoseria (disciplinata appunto dall'art. 11) e non anche la responsabilità per i comportamenti del personale di vigilanza allo stadio (regolamentata dall'art. 9, comma 1).

Tuttavia ai fini della quantificazione della sanzione, deve sicuramente tenersi conto sia della fattiva collaborazione prestata (anche se con esiti parziali) dalla società ai fini dell'identificazione degli autori dell'aggressione, sia della modesta entità delle lesioni (v.

certificato medico in atti) riportate dal calciatore (il che fa pensare che si sia trattato più di un gesto dimostrativo che di un ritorsione violenta finalizzata a procurare seri danni all'integrità fisica del Micillo). Tuttavia non può essere minimizzata l'obiettivo gravità dell'episodio, considerando che lo stesso è stato verosimilmente causa della risoluzione del rapporto contrattuale tra Micillo ed il Catanzaro.

Alla stregua di tutte le considerazioni sopra svolte, sanzione equa appare quella di cui in dispositivo.

Il dispositivo

La Commissione delibera di infliggere alla Soc. Catanzaro la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00.

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre l'11 dicembre 2005.

PUBBLICATO IN MILANO L'1 DICEMBRE 2005

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani